

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Segreteria di Stato della migrazione (SEM)
a.c.a. Helena Schaer
Servizio giuridico
Quellenweg 6
3003 Berna - Wabern

Indagine conoscitiva concernente la modifica di ordinanze in seguito ad alcune novità nell'acquis di Dublino/Eurodac

Gentili signore,
Egregi signori,

in relazione alla lettera del 19 gennaio scorso della Presidente della Confederazione in merito alla summenzionata indagine conoscitiva, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti osservazioni.

1. Considerazioni generali

Preliminarmente prendiamo atto della necessità di attualizzare determinate disposizioni legali a livello di ordinanza a seguito della recezione nel diritto interno dei nuovi regolamenti Dublino III ed Eurodac, avvenuta, nell'autunno 2014 con l'approvazione da parte del Parlamento federale dei vari progetti legislativi legati agli Accordi di associazione della Svizzera a Schengen e Dublino. Questi atti hanno comportato, quale conseguenza, alcuni aggiornamenti alla Legge federale sugli stranieri (LStr) e alla Legge sull'asilo (LAsi). Pertanto le modifiche delle cinque ordinanze sono indispensabili, ritenuto che vanno a toccare aspetti importanti della legislazione in materia di stranieri e dell'asilo. Infatti le stesse concernono principalmente la comunicazione dei dati dei richiedenti l'asilo in vista del loro trasferimento nel Paese Dublino competente, la designazione di una persona di fiducia che tuteli i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati per tutta la durata della procedura Dublino, l'istituzione di un servizio di esperti in dattiloscopia preposto alla verifica della concordanza dei riscontri forniti dalla banca dati Eurodac e una formulazione più precisa e chiara della non entrata nel merito in caso di decisioni in materia d'asilo e di allontanamento emesse da un altro Stato Dublino.

2. Considerazioni su singoli aspetti

Per quanto attiene le modifiche indotte dalla recezione del nuovo regolamento Dublino III per quanto riguarda la tutela dei diritti dei minorenni non accompagnati, concordiamo sull'utilità della

designazione di una persona di fiducia incaricata di sostenere il giovane durante l'intera procedura ovvero fino al trasferimento nello Stato Dublino competente. La persona di fiducia verrà designata anche se l'interessato non presenta una domanda d'asilo ma semplicemente soggiorna illegalmente in Svizzera ed è quindi oggetto di un'ordinaria procedura d'allontanamento ex art. 64a cpv. 3 bis LStr. Di conseguenza ritenuto che il Consiglio federale è tenuto a definire il ruolo, le competenze e le mansioni della persona di fiducia occorre adeguare l'OAsi 1 e l'OASA, apportando le necessarie modifiche (art. 7 OAsi 1, inerente la situazione particolare dei minori nella procedura d'asilo e art. 88a OASA, afferente la situazione particolare dei minorenni non accompagnati).

Relativamente allo scambio di informazioni utili prima del trasferimento nello Stato Dublino competente, esprimiamo il nostro assenso sulla necessità, per motivi di trasparenza, di introdurre una nuova disposizione nell'OAsi 3 che non fa altro che codificare la prassi Svizzera già in atto in quest'ambito. Infatti, quanto previsto dal nuovo art. 6b OAsi 3, inerente la comunicazione dei dati allo Stato Dublino competente, viene già applicato dai Cantoni che, in caso di problemi medici dell'interessato, comunicano tempestivamente l'eventuale caso medico e le informazioni necessarie al Dublin Office della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), che a sua volta informa lo Stato Dublino interessato. A mente dello scrivente Consiglio la codificazione di questo aspetto a livello di ordinanza ha pure il vantaggio di unificare le varie prassi cantonali, disponendo così di una chiara e univoca base legale.

In merito all'introduzione dell'esperto in dattiloscopia, sancita dal nuovo Regolamento Eurodac, riteniamo giustificata adeguare l'OAsi 1, l'OAsi 3 e l'OASA poiché occorre stabilire la subordinazione amministrativa di questo servizio, sia per i confronti dattiloscopici nel settore dell'asilo che in quello degli stranieri. Si osserva che quest'ultimo aspetto, regolamentato nei nuovi art. 87a-d OASA, concerne in modo particolare l'attività dei Cantoni poiché sono quest'ultimi a richiedere alla SEM i confronti dattiloscopici riguardanti le persone che soggiornano illegalmente in Svizzera.

Infine, condividiamo i contenuti del nuovo art. 29c OAsi 1 per quanto concerne il riconoscimento di decisioni in materia d'asilo e di allontanamento Dublino quale motivo di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a e 31b LAsi.

3. Considerazioni finali

Come affermato nella premessa, gli adattamenti delle cinque ordinanze sottoposteci a "*indagine conoscitiva*" sono la indispensabile conseguenza di quanto già deciso dal Parlamento nella sessione autunnale del 2014. Pertanto il margine d'apprezzamento dei Cantoni risulta praticamente nullo.

Vogliate gradire i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



M. Bertoli

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia per conoscenza a:

- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Sezione della popolazione (di-sp.direzione@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (joerg.debernardi@ti.ch, nicolo.parente@ti.ch, renata.gottardi@ti.ch, sara.guerra@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.